DATA DEL RILASCIO: 0 9/03/17
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA D.Lgs 81/2008 D.Lgs 106/09

GIUDIZIO DI IDUNEITA ALLA MANSIONE SI ECIFICA D.Lgs 01/2000 D.Lgs 100/07
COGNOME ATELTE NOME 10207
LUOGO E DATA DI NASCITA ROMANTA 22/02/8X
MANSIONE XUTSTX
AZIENDA TUVOLIJOT 8-RZ
□ Visita Preventiva □ Visita Periodica □ Visita a richiesta □ Visita straordinaria
SCHEDA RISCHI
Agenti biologici
□ Agenti chimici□ Lav. Notturno
Agenti fisici 🗆 rumore 🗆 vibrazioni 🗆 altro
Movimentazione manuale dei carichi
□ Lavori in altezza A Rischio per terzi
Posture incongrue sovraccarico biomeccanico arti superiori 🗆 Altro
IDONEITA'
Idoneo alla mansione specifica
☐ Idoneo con le seguenti prescrizioni
☐ Parzialmente inidoneo per le seguenti attività
☐ Temporaneamente non idoneo alle seguenti attività
☐ Inidoneo alla mansione
Deve essere sottoposto a nuova visita previa esecuzione dei seguenti accertamenti:
Esami ematochimici \square ECG \triangle Spirometria \triangle Audiometria \square Esame ergoftalmologico
□ alcool test □ drug test □ altro
fra • tre mesi • sei mesi • un anno • due anni • tre anni • cinque anni • altro
PROSSIMA VISITA: Og/ 05 Dott. VALENTE Antonio Abselmo Medico Chirurgo Via Crescenzio Conte di Sabina, 35 C F VLN NNN 64D24 1744G IVA 02535850792

Il lavoratore dà conferma delle notizie fornite e dichiara di essere stato informato sul significato e sui risultati degli accertamenti effettuati nonché sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"), e del D.Lgs. 69/2012, acconsente al trattamento dei propri dati personali, necessario per adempiere a specifici obblighi previsti in materia di igiene e prevenzione del lavoro e con finalità esclusivamente connesse alla tutela della salute del lavoratore sul luogo di lavoro e alla conseguente formulazione da parte del medico competente del giudizio d'idoneità alla mansione specifica, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata, vale a dire "... i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute..."; acconsentendo così anche a che i dati scaturiti dagli esami e dalla visita medica eseguiti siano trattati in modo anonimo e collettivo a scopo scientifico al fine di una migliore valutazione dei rischi lavorativi.